REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34 DEL 15 NOVEMBRE 2013 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 46 DEL 13 NOVEMBRE 2013

SO 34

Anno L S.O. n. 34

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO34_1_LRE_17

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 17
Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

Art. 1 oggetto

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), definisce le finalità e i principi per il riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Art. 2 finalità

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:
a) porre la persona al centro del percorso di assistenza e di coinvolgimento nella tutela e promozione della salute;
b) perseguire l'erogazione delle prestazioni essenziali tramite un Servizio sanitario regionale ad accesso universale;
c) favorire, sia nell'area sociosanitaria che in quella socioassistenziale, l'attivazione di percorsi socioassistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi, anche attraverso un approccio multi professionale e personalizzato, che assicurino, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'integrazione e la continuità della presa in carico del problema di salute del paziente cittadino;
d) favorire il superamento della frammentazione e della duplicazione delle strutture organizzative esistenti, anche attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;
e) garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano fattivamente le comunità;
f) perseguire l'appropriata integrazione tra l'ospedale, l'assistenza primaria e quella territoriale;
g) favorire l'omogenea offerta di servizi sul territorio regionale nonché l'uniformità dei livelli di assistenza, anche perseguendo l'omogeneità organizzativa;
h) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo;
i) garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie;
j) riorganizzare le linee amministrative delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici secondo un modello di gestione unitario;
k) sviluppare e attuare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi e delle attività, nonché la partecipazione dei cittadini;
l) promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa sviluppando la ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario.

Art. 3 principi

1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale tiene conto:

a) del rispetto della dignità della persona;
b) nei limiti della sostenibilità economica, della necessità di perseguire politiche volte a favorire, ove possibile, la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita;
c) della necessaria formazione continua per promuovere le competenze delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con i livelli di efficacia;
d) della necessità di ottimizzare l'uso in rete delle tecnologie e dell'informatica;
e) della ricerca sistematica di appropriatezza delle funzioni sanitarie delle strutture della rete del Servizio sanitario regionale;
f) della distinzione tra prestazioni sanitarie urgenti e prestazioni sanitarie di elezione;
g) della coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione sia pubbliche che private;
h) della congruità dei volumi di attività per equipe professionale e del miglioramento degli esiti delle cure e della sicurezza dei pazienti cittadini;
i) dell'adeguatezza delle modalità di integrazione tra le varie discipline inerenti i percorsi clinici delle patologie a maggior incidenza e prevalenza;
j) della necessità di ridurre l'istituzionalizzazione di anziani e minori;
k) dell'adeguatezza delle modalità di terapia e assistenza organizzate per intensità di cura;
l) del riconoscimento delle prerogative degli enti locali, tramite i relativi organismi di rappresentanza, in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria;
m) del ruolo del distretto nel coinvolgimento dei cittadini nei processi di assistenza;
n) della necessità di risposte integrate nei settori sociosanitario e socioassistenziale;
o) della necessità di attivare strumenti atti al coinvolgimento attivo dei contesti di vita;
p) della necessità di garantire risposte adeguate alle patologie di lunga durata;
q) della necessità di ricercare forme di domiciliarietà innovative e qualificare l'offerta della residenzialità.

2. L'appropriatezza assistenziale, organizzativa e qualitativa delle strutture sanitarie regionali viene rilevata, misurata e valutata sulla base di un sistema di controllo definito con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale in materia.

3. L'unitarietà e l'uniformità del Servizio sanitario regionale sono assicurate attraverso il coordinamento attuato, a livello regionale, dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, la quale esercita, in particolare, la funzione di direzione nell'attuazione degli indirizzi strategici e di valutazione della gestione del Servizio sanitario regionale medesimo.

4. L'unitarietà e l'uniformità di cui al comma 3 sono perseguite anche attraverso la razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria mediante forme di centralizzazione delle medesime.

Art. 4 sovraordinazione regionale

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), svolge, tra le altre, le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo di carattere strategico dei settori sanitario, sociosanitario e sociale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con riferimento agli enti e alle strutture di cui si avvale ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 12/2009, ivi compresa "l'Area welfare", assicura le funzioni di coordinamento, indirizzo operativo e verifica dei risultati raggiunti in relazione alle indicazioni fornite.

3. Gli enti e le strutture di cui al comma 2 svolgono le funzioni amministrative e contabili per l'attività assegnata.

4. Le funzioni di cui al comma 2 sono anche svolte con riferimento all'ente e alla struttura "Dipartimento centro servizi condivisi" cui, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12/2009, sono attribuite le procedure centralizzate per gli enti del Servizio sanitario regionale.

5. L'ente e la struttura di cui al comma 4 svolgono le funzioni amministrative e contabili per l'attività assegnata.

6. In attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Direttore centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, viene definita l'organizzazione del Centro di formazione per la medicina generale al fine di garantirne l'autonomia nella formazione professionale.

7. Nelle more della definizione, con successiva legge regionale, di un nuovo assetto istituzionale della funzione unificata di acquisizione di beni e servizi a livello regionale, con la costituzione di una Centrale unica regionale degli acquisti, dotata di autonomia giuridica, gestionale, finanziaria e organizzativa, la ripartizione delle responsabilità e delle rispettive funzioni e compiti tra la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e il "Dipartimento centro servizi condivisi" di cui al comma 4, è disciplinata da apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Tale regolamento prevede, senza oneri ag-

giuntivi, un comitato di indirizzo strategico, nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con il compito di supportare la Direzione centrale medesima nella predisposizione del programma pluriennale delle attività e degli acquisti e del suo aggiornamento periodico.

Art. 5 Consulta regionale della sanità

1. È istituito presso la segreteria dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, per la durata della legislatura, un tavolo, denominato Consulta regionale della sanità, finalizzato a favorire il confronto tra la Regione, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi nonché gli ordini e i collegi professionali operanti nei settori sanitario e sociosanitario.
2. La Consulta regionale della sanità, su richiesta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e secondo modalità dal medesimo definite, viene sentita per acquisire elementi conoscitivi su questioni di rilievo e di interesse per i cittadini del territorio regionale, in relazione all'erogazione e alla qualità dei servizi sanitari e sociosanitari.
3. I soggetti che partecipano ai lavori della Consulta regionale della sanità operano a titolo gratuito e senza rimborso spese, e non determinano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale e del bilancio degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 6 norme finali

1. Sulla base delle finalità e dei principi individuati dalla presente legge, con successiva legge regionale viene definito il nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Art. 7 abrogazioni

1. La legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 novembre 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ABROGATO
2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) ABROGATO
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2011, è il seguente:

Art. 10 misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
2. È soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall'1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall'1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
2 bis. È costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di:
a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;
b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;
c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b).
2 ter. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 2 bis viene corrisposto dall'Amministrazione regionale il compenso di cui all' articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992, ridotto della metà.
3. È soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
4. La Direzione di cui al comma 1 è retta dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Il direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi possono anche costituire unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore centrale. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
4 ter. (ABROGATO)
4 quater. (ABROGATO)

4 quinquies. (ABROGATO)
4 sexies. (ABROGATO)
4 septies. (ABROGATO)
5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai sensi della normativa vigente per il personale regionale.
6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico può inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.
8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio.
9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.
10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate, in particolare:
a) il numero massimo delle aree di intervento e dei servizi di cui al comma 4;
b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 6, 7 e 8;
c) il numero massimo del personale in comando e in distacco ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).
11. Ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.
12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia regionale della sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all'ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.
13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria);
b) l'articolo 19 della legge regionale 20/1996 e l'articolo 8 della legge regionale 21/2005 (Modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 37/1995).
14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).
15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
16. I commi 12 e 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati.
17. All'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.>>;
c) il comma 3 è abrogato.
18. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<o delle Rappresentanze>> sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.>>;
d) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;>>;
e) la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;>>;
f) la lettera d) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;>>;
g) le lettere e) ed h) del comma 7 sono abrogate;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.>>;
i) i commi 10, 11 e 12 sono abrogati.
19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 15
- di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2013;
- assegnato alla III Commissione permanente il 3 ottobre 2013;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 17 e 22 ottobre 2013 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Rotelli, Pustetto, Ussai e, di minoranza, del consigliere Colautti;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 30 ottobre 2013, nonché nella seduta antimeridiana del 31 ottobre 2013 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6794/P dd. 7 novembre 2013.

13_SO34_1_LRE_18

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18
Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32/2002 E AD ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN

Art. 1 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la promozione o la partecipazione diretta, anche sulla base di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, alla organizzazione di iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica che si svolgono nella Villa e concorrono all'obiettivo della conoscenza e della fruizione del suo patrimonio architettonico e ambientale;>>;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) la collaborazione diretta con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, al fine di promuovere, attraverso una utilizzazione coordinata e integrata delle rispettive risorse umane e tecniche, il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno dei due organismi;>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 32/2002

1. L'articolo 4 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Sovrintendente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il revisore legale.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 32/2002

1. L'articolo 5 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 Sovrintendente
1. Il Sovrintendente è nominato per la durata da uno a tre anni dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra persone che hanno rivestito cariche istituzionali o di alta responsabilità amministrativa con provata esperienza scientifico-culturale pluriennale nell'esercizio di funzioni nei settori di attività della cultura e della tutela dei beni culturali, di rilevanza almeno nazionale.
2. Il Sovrintendente supervisiona l'attuazione dei programmi di conservazione, valorizzazione culturale e fruizione pubblica del compendio di Villa Manin, svolgendo compiti di alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Azienda stessa. In tale ambito:
a) promuove e cura le relazioni dell'Azienda con enti e soggetti che operano nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, convocate dal Presidente del Consiglio stesso per l'adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività e dei corrispondenti strumenti di bilancio;
c) predispone annualmente un documento di sintesi e di illustrazione generale dell'attività dell'Azienda, da trasmettere alle competenti sedi del Consiglio e della Giunta regionale, a fini di verifica e valutazione politica sugli indirizzi e i risultati della programmazione culturale posta in essere nel compendio regionale di Villa Manin.
3. Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica annuale, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.>>.

Art. 4 inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 32/2002

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 32/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, sentito il Sovrintendente dell'Azienda stessa.
2. I componenti del Consiglio sono nominati tra persone che hanno rivestito cariche istituzionali o di alta responsabilità amministrativa in strutture pubbliche o private operanti nei settori della cultura e della tutela dei beni culturali; uno dei tre componenti è indicato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale del Medio Friuli.
3. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente nella prima seduta dalla data del suo insediamento; il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
4. Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Azienda:
a) l'adozione, su proposta del direttore, accompagnata dalla valutazione del Sovrintendente, dei programmi generali annuali e pluriennali di attività e iniziative per la conservazione e la fruizione pubblica del compendio;
b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) l'approvazione del regolamento di gestione della Villa e delle convenzioni da stipulare con i soggetti cui è riconosciuta dalla Regione la facoltà di operare stabilmente all'interno della Villa;
d) la nomina del direttore e del Comitato di indirizzo scientifico.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 32/2002

1. L'articolo 6 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 Comitato di indirizzo scientifico
1. Per la predisposizione e l'organizzazione degli interventi di supporto alla fruizione pubblica della Villa e delle iniziative espositive di rilevante interesse regionale che si inquadrano nei programmi annuali di cui all'articolo 5 bis, il Consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico, composto da:
a) due rappresentanti designati rispettivamente dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine;
b) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo accordo con il Ministero medesimo;

c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo;
d) quattro esperti individuati dal Consiglio di amministrazione tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di Musei di interesse regionale;
e) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;
f) il direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La partecipazione al Comitato dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
3. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.>>.

Art. 6 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 32/2002

1. L'articolo 9 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 revisore legale
1. Il revisore legale è nominato con decreto del Presidente della Regione tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche.
2. Il revisore legale svolge i seguenti compiti:
a) verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprimere parere sul bilancio di previsione;
c) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore.
3. Al revisore legale spetta un'indennità annuale di carica onnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che ne fissa la durata, a condizioni economiche e giuridiche pari a quelle previste dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio, predispone i programmi delle attività e i bilanci dell'Azienda, nonché il regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del compendio della Villa, è responsabile della gestione del personale, della conduzione dei servizi amministrativi e tecnici e del patrimonio dell'Azienda, nonché della gestione dei finanziamenti destinati alle attività di valorizzazione, di promozione e di carattere culturale per la Villa e il parco, e opera, in attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni generali che regolano l'attività finanziaria degli enti regionali; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 11 della legge regionale 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2002 le parole <<su proposta dell'Amministratore unico dell'Azienda stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 32/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito dalla Villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'uso permanente di spazi del compendio riservati all'attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e all'attività del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro-loco d'Italia è disciplinato da apposite convenzioni stipulate con i responsabili dei due organismi, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera c).>>.
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002 le parole <<L'Amministratore unico dell'Azienda può disporre>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare>>.

Art. 10 abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 32/2002

1. L'articolo 14 della legge regionale 32/2002 è abrogato.

Art. 11 modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2008

1. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole <<la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con le modalità indicate all'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda e la nomina fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'am-

ministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione,>>.

Art. 12 modifica all'articolo 302 della legge regionale 26/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 302 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole <<e fino alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002>> sono soppresse.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2008 CONCERNENTE L'ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 13 modifiche alla legge regionale 10/2008

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 Direttore
1. Il Direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il Direttore è scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di direttore di Servizio. All'atto della nomina del Direttore, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, con le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal seguente:
<<3. Sino alla data di decorrenza del primo incarico di Direttore, le funzioni attribuite all'Istituto sono esercitate dall'Amministrazione regionale.>>.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2008 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano disciplinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della Scuola regionale per il restauro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2012, n. 57/Pres., eccezion fatta per quanto riguarda la previsione relativa alla figura del Direttore dei corsi gestiti dalla Scuola medesima, che in via transitoria è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.>>.
4. In relazione alle modifiche alla legge regionale 10/2008 di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, con effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto, stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/2008, come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 la denominazione del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 è sostituita dalla seguente a decorrere dalla medesima data: <<Finanziamento annuo all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite>>.
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10/2008 le parole <<Con effetto dalla data della deliberazione di nomina del Direttore dell'Istituto>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto, stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1,>>.

CAPO III - ULTERIORI NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ

Art. 14 modifica all'articolo 8 della legge regionale 68/1981

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione

dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 8 della legge regionale 68/1981 di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5048 nella denominazione del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole <<dell'Ente Autonomo del Teatro>> sono sostituite dalle seguenti:<<della Fondazione del Teatro Lirico>>.

Art. 15 modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999

1. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole <<in misura sino al>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura del>>.

Art. 16 modifiche alla legge regionale 1/2003

1. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), il periodo <<Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente comma, la documentazione delle spese a tal fine sostenute dalla Fondazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa che può articolarsi anche nel biennio compreso tra l'anno di presentazione delle domande di contributo e l'anno precedente, redatta dal legale rappresentante dell'istituzione teatrale presso cui ha avuto luogo la manifestazione.>> è sostituito dal seguente: <<Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, ripartiti tra le varie istituzioni teatrali interessate con norma di legge finanziaria, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna istituzione teatrale ospitante deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. All'onere di 60.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	importo in euro
9.1.1.1153	1600	10.000
10.1.1.1163	9850	5.000
10.1.1.1163	9851	5.000
10.4.1.1170	1490	10.000
10.4.1.1170	1526	5.000
10.4.1.1170	1535	5.000
11.3.1.1180	490	5.000
11.3.1.1180	1210	10.000
11.3.1.1180	1491	5.000

4. Per l'anno 2013, le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, corrispondenti per 100.000 euro alle autorizzazioni di spesa già all'uopo disposte a carico della medesima unità di bilancio e del medesimo capitolo e per 60.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, sono ripartite come segue:

a) a favore dell'Associazione Teatro Pordenone-Teatro comunale Giuseppe Verdi Pordenone: 90.000 euro;

b) a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine: 70.000 euro.

5. I soggetti di cui al comma 4 presentano domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ammissibili anche le spese relative a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda.

Art. 17 modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2007

1. Al comma 24 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<erogate in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono>> sono aggiunte le seguenti: <<e, in deroga al disposto di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali>>.

Art. 18 modifiche alla legge regionale 11/2013

1. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del con-

flitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:
<<1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.
1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.>>;
b) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:
<<g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;>>;
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.>>;
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 iniziative ed eventi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ad amministrazioni pubbliche, a enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace.
2. Al fine di selezionare i beneficiari di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di cultura provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali sono indicati le iniziative o gli eventi che l'Amministrazione regionale intende incentivare, le relative disponibilità finanziarie, i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, nonché i criteri e le modalità di selezione dei beneficiari. La selezione è effettuata da una commissione composta da tre membri, scelti fra funzionari appartenenti all'Amministrazione regionale, e nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura. Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati in via anticipata e in un'unica soluzione, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze dagli avvisi pubblici di cui al comma 2. Col decreto di concessione ed erogazione sono altresì indicati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.>>;
e) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.>>;
f) dopo il comma 4 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In via di prima applicazione, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.>>.
2. In relazione alla modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013, prevista dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 5999 è

sostituita dalla seguente: <<Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole nonché la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico>>.
3. In relazione alla sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 11/2013, prevista al comma 1, lettera c), all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 la parola <<contributi>> è sostituita dalle seguenti: <<assegnazioni finanziarie>> e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché per interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili facenti parte del patrimonio della Prima guerra mondiale e destinati all'esposizione museale>>.
4. In relazione alla sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 prevista al comma 1, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni:

Unità di bilancio	capitolo	Importo in euro/ anno 2013	Importo in euro/ anno 2014	Importo in euro/ anno 2015
5.3.2.5053	5996	-40.000	-100.000	-100.000
10.5.2.1176	9683	+40.000	+100.000	+100.000

5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 11/2013, come sostituito dal comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Incentivi per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace".
6. All'onere complessivo di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddiviso in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, previsto dal comma 5, si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	capitolo	Importo in euro/ anno 2013	Importo in euro/ anno 2014	Importo in euro/anno 2015
10.1.1.1163	9850	-5.000	-5.000	-5.000
10.1.1.1163	9851	-5.000	-5.000	-5.000
10.4.1.1170	1490	-10.000	-30.000	-30.000
10.4.1.1170	1526	-5.000	-	-
10.4.1.1170	1535	-5.000	-5.000	-5.000
11.3.1.1180	490	-5.000	-20.000	-20.000
11.3.1.1180	1210	-5.000	-25.000	-25.000
11.3.1.1180	1491	-	-10.000	-10.000

7. Per le finalità previste dall'articolo 1, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 19 contributo straordinario alla Fondazione Museo storico del Trentino

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 11/2013, e in particolare allo scopo di costruire una sempre più consolidata cittadinanza europea e una cultura della pace, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo storico del Trentino un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari all'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, di un'esposizione imperniata sulla genesi e le ripercussioni della Prima guerra mondiale nel XX secolo e concentrata simbolicamente sul ruolo della città di Sarajevo in tale contesto storico; l'esposizione si svolgerà a Trento e a Trieste nel corso del 2014.
2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Fondazione Museo storico del Trentino per l'organizzazione e realizzazione di un'esposizione legata alle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale".
4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 20 contributo straordinario alla Provincia di Gorizia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di 47.500 euro per assicurare alla stessa le risorse necessarie alla realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo concesso e sono stabiliti i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 47.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5986 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Gorizia per la realizzazione, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all'estero, riguardanti le tematiche della Prima guerra mondiale".
4. All'onere di 47.500 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 21 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2012

1. I commi 216, 217 e 218 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

Art. 22 contributo all'Associazione ALEF

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia un contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere per le attività istituzionali dell'Associazione medesima.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di interventi a favore dei corregionali all'estero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività istituzionali già svolte e da svolgere, nonché del prospetto riepilogativo delle relative spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5771 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia per spese sostenute o da sostenere per le attività istituzionali dell'Associazione medesima>>.
4. All'onere di 15.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 23 disposizioni in materia di impiantistica sportiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.
5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

Art. 24 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 8/2003

1. All'articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità>>;
b) al comma 1 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;
c) al comma 2 le parole <<soggetti disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>;
d) al comma 3 la parola <<maggio>> è sostituita dalla seguente: <<gennaio>>.
2. In relazione alla modifica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003, prevista dal comma 1, lettera b), alle unità di bilancio 5.1.1.1088 e 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione dei capitoli 6041 e 6158 le parole <<soggetti diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<persone con disabilità>>.

Art. 25 modifiche alla legge regionale 23/2012

1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo della legge le parole <<e norme sull'associazionismo>> sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
c) il capo V (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 34 le parole <<in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di volontariato e di promozione sociale>> e le parole <<e della Conferenza regionale dell'associazionismo>> sono soppresse;
e) gli articoli 35, 36 e 37 sono abrogati;
f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 38 è abrogata;
g) al comma 1 dell'articolo 39 le parole <<Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
h) dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.>>.

Art. 26 disposizioni contabili

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. All'onere di 20.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Contributi in conto capitale per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche>>.
4. All'onere di 230.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari

importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 262.100 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. All'onere di 262.100 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	importo in euro
5.1.1.1088	6037	22.100
9.1.1.1153	1600	60.000
10.1.1.1163	9850	5.000
10.1.1.1163	9851	5.000
10.4.1.1170	1490	30.000
10.4.1.1170	1526	10.000
11.3.1.1180	490	5.000
11.3.1.1180	1210	10.000
11.3.1.1180	1491	5.000
11.3.1.1180	3513	110.000

7. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 (Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 27 modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2001

1. Il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente:
<<67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.>>.
2. Lo statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001 si adegua alle disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 novembre 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 compiti dell'Azienda

1. All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'amministrazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale della Villa Manin di Passariano, di seguito denominata Villa, e del compendio architettonico e naturalistico pertinente affidato in gestione all'Azienda, come individuato dall'articolo 12;

b) la promozione o la partecipazione diretta, anche sulla base di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, alla organizzazione di iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica che si svolgono nella Villa e concorrono all'obiettivo della conoscenza e della fruizione del suo patrimonio architettonico e ambientale;

b bis) la collaborazione diretta con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, al fine di promuovere, attraverso una utilizzazione coordinata e integrata delle rispettive risorse umane e tecniche, il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno dei due organismi;

c) la partecipazione a società e associazioni, consorzi e fondazioni che perseguono le finalità previste dalla presente legge, anche con l'assunzione di amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano come scopo prevalente la valorizzazione e la promozione della Villa e del suo parco.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 32/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 il direttore

1. Il direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che ne fissa la durata, a condizioni economiche e giuridiche pari a quelle previste dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio, predispone i programmi delle attività e i bilanci dell'Azienda, nonché il regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del compendio della Villa, è responsabile della gestione del personale, della conduzione dei servizi amministrativi e tecnici e del patrimonio dell'Azienda, nonché della gestione dei finanziamenti destinati alle attività di valorizzazione, di promozione e di carattere culturale per la Villa e il parco, e opera, in attuazione delle direttive del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni generali che regolano l'attività finanziaria degli enti regionali; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico.

2. Al direttore possono altresì essere affidate altre funzioni dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, il direttore ha competenza solo negli spazi del compendio della Villa assegnati all'Azienda ai sensi dell'articolo 12.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 32/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 il personale

1. La dotazione organica dell'Azienda è determinata con deliberazione della Giunta regionale, **su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa**.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica.

3. Fino a quando non è operativa autonomamente, l'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e con il personale regionale, allo scopo distaccato dall'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 il patrimonio

1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito dalla Villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'uso permanente di spazi del compendio riservati all'attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e all'attività del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro-loco d'Italia è disciplinato da apposite convenzioni stipulate con i responsabili dei due organismi, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera c).

2. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Azienda eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione della stessa.

3. **Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare** l'acquisto, la locazione, l'affidamento o la ces-

sione di beni immobili che ritiene necessari ovvero non necessari all'espletamento delle finalità di cui alla presente legge. Le cessioni di beni devono essere autorizzate dalla Giunta regionale.

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 beni, attività culturali, ricreative e sportive
16. Nelle more della revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda speciale Villa Manin, ai fini di una sua trasformazione in struttura deputata anche alla progettazione e regia di manifestazioni di rilevante interesse e impatto turistico per il Friuli Venezia Giulia, da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento e il concorso economico di soggetti pubblici e privati, **l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione,** di un commissario straordinario, al quale sono affidati anche i compiti speciali di coordinamento della programmazione delle sopraddette manifestazioni di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia.

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 302, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 302 modifica all'articolo 47 della legge regionale 16/2012 con reviviscenza dell'articolo 10 della legge regionale 32/2002
1. Il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 16/2012, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 16/2012. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 10 della medesima legge regionale 32/2002.

Note all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 norme transitorie
1. L'Istituto subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, nonché nella titolarità dei relativi rapporti giuridici.
2. In sede di prima attivazione la dotazione di personale dell'Istituto è costituita dal personale regionale in servizio presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.
3. **Sino alla data di decorrenza del primo incarico di Direttore, le funzioni attribuite all'Istituto sono esercitate dall'Amministrazione regionale.**
3 bis. Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano disciplinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della Scuola regionale per il restauro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2012, n. 57/Pres., eccezion fatta per quanto riguarda la previsione relativa alla figura del Direttore dei corsi gestiti dalla Scuola medesima, che in via transitoria è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 10/2008, è il seguente:
Art. 2 attribuzioni
1. Nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 1, l'Istituto provvede in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:
- omissis -
c) cura la programmazione e la gestione di attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l'organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l'aggiornamento di figure professionali operanti nel settore; a tal fine presso l'Istituto opera la Scuola regionale per il restauro, di seguito chiamata Scuola, per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento;
- omissis -

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 soggetti
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;

c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 6, commi da 4 a 9, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale

- omissis -

4. Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attività istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell'importo complessivo dei mezzi finanziari a essi destinati dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.
4 bis. La tabella individua distintamente gli organismi per i quali la gestione dell'intervento finanziario di promozione e sostegno della relativa attività istituzionale spetta alle Province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite nelle materie di cui ai titoli II, III e VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), e indica in modo corrispondente l'importo complessivo delle risorse da trasferire a ciascuna Provincia a titolo di concorso regionale nel finanziamento dell'intervento contributivo di competenza della Provincia medesima.
5. Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attività e che appartengano a una delle seguenti categorie:
a) associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica e dello spettacolo;
d) associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale;
e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica;
f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali.
6. I soggetti interessati al riconoscimento presentano domanda documentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno;
7. (ABROGATO)
8. Gli organismi inseriti nella Tabella di cui al comma 4 sono sottoposti al controllo della Direzione regionale dell'istruzione e cultura per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti a presentare annualmente alla stessa Direzione i seguenti documenti:
a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto;
b) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.
9. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del comma 4 è concesso ed erogato, **nella misura del** 70 per cento all'inizio di ciascun esercizio, di norma entro sessanta giorni dalla data di presentazione della corrispondente istanza da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata della documentazione indicata al comma 8. L'ufficio competente provvede, successivamente, sulla base della verifica della documentazione di cui al comma 8, lettera a), e acquisito il consuntivo dell'anno precedente, all'approvazione anche con distinto provvedimento del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente e all'erogazione della restante quota del contributo dell'anno in corso, comprensiva di eventuali integrazioni. Il provvedimento di concessione è emesso con l'espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione anche qualora, a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

- omissis -

Nota all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 6, commi 31 e 32, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 interventi nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport

- omissis -

31. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste. **Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, ripartiti tra le varie istituzioni teatrali interessate con norma di legge finanziaria, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna istituzione teatrale ospitante deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa**.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 8, commi 24, 25 e 26, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

- omissis -

24. Le anticipazioni di cassa previste ai sensi dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e ai sensi dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere erogate in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono **e, in deroga al disposto di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali**.

25. In relazione al disposto di cui al comma 24 è autorizzata la spesa:

a) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale 3/2002, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.300.4.3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

b) per le finalità previste dall'articolo 8, comma 41, della legge regionale 1/2003, di 3 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.300.4.3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 24 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1860 e 1861 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 Comitato consultivo

1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale.

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;

c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;

d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con lo Stato;

e) da due studiosi indicati dalle associazioni iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), o da enti

qualificati per la produzione scientifica e l'attività divulgativa, legalmente costituiti che perseguano finalità coerenti con la presente legge, nominati dall'Assessore regionale alla cultura;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il Ministero della Difesa;
g) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trieste e da uno designato dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, previo accordo con lo Stato;
j) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11/ 2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 contributi per interventi
1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la manutenzione e il restauro dei beni immobili di cui all'articolo 2, nonché la progettazione, la costruzione e la collocazione di nuove opere (cippi anche riportanti i nominativi dei caduti, tabelle commemorative e monumenti) a favore dei relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero degli enti locali o delle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi;
b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;
c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;
d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, delle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi, attività editoriali, musicali, di proiezione, espositive, mostre, seminari, convegni, ricerche storiche di base, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale, a favore di enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni;
e) la promozione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
f) la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria, l'apertura al pubblico delle diverse forme e offerte turistico-culturali, anche transfrontaliere, connesse alla Prima guerra mondiale come sentieri storici, percorsi, musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, parchi tematici, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, prodotti multimediali, percorsi virtuali e trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari a favore di soggetti pubblici o privati;
g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;
h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio.
3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di appositi bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11/ 2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 norme transitorie
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, trova applicazione quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la

valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 13, comma 2, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 174/2007 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4 bis. In via di prima applicazione, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 1, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è il seguente:
Art. 1
L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
1) a) (ABROGATA);
b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
- (ABROGATO);
- a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l'accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione;
- (ABROGATO);
c) (ABROGATA);
2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
3) a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;
c) a sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali manifestazioni nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
4) a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;
b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l'acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione;
c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
6) a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;
b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all'estero;
c) (ABROGATA);
7) a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nell'ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 è il seguente:
Art. 9 accordi di programma
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare accordi di programma con amministrazioni pubbliche, anche appartenenti a Stati esteri, per la realizzazione d'interventi comuni di recupero storico-culturale e di valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale e iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace.

Note all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente:
Art. 5 bis termini di inizio e di ultimazione dei lavori
1. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, la fissazione dei termini di inizio e ultimazione lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe di inizio e di ultimazione dei lavori spettano all'organo concedente il contributo.
2. Il soggetto proponente l'intervento che intende dare inizio ai relativi lavori successivamente alla data di presentazione della domanda ma anteriormente alla data del decreto di concessione, comunica tale intenzione preventivamente al servizio competente in materia di sport e tempo libero.
3. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro il termine di tre anni e devono terminare entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della concessione del contributo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo quando il lavori siano già stati ultimati e sia stato pertanto raggiunto l'interesse pubblico di cui all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, è il seguente:
Art. 11 interventi in materia di attività culturali e sportive
- omissis -
10. I termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 8, lettera c), oggetto di contributi già concessi alla data del 31 dicembre 2011 possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni decorrente dai termini già fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 8/2003 è il seguente:
Art. 6 bis rendicontazione dei contributi
1. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui alla al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un importo pari alla spesa ammissibile.
1 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato.
2. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo.
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente dal termine fissato o prorogato per la ultimazione dei lavori.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:
Art. 60 erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati
1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate

degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18 contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di **persone con disabilità** contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di **persone con disabilità** e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.
3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, dal 1 al 31 **gennaio** di ogni anno corredate di:
a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione ovvero l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;
b) dettagliato preventivo di spesa.
4. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.
5. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nonché dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.
6. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 5 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

Note all'articolo 25
- Il titolo della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, come modificato dal presente articolo, reca: "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale"

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 23/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 oggetto
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con **le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.
2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 23/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 34 programmazione regionale
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale **in materia di volontariato e di promozione sociale**, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 23/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38 clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;
b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c) **ABROGATA**
d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 23/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 39 accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati
1. **Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

- Il testo dell'articolo 42, commi da 1 a 2, della legge regionale 23/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 42 norme transitorie
1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.
1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
- omissis -

Note all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, è il seguente:
Art. 3 circuito regionale del cinema di qualità
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento è disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, l'Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
- omissis -

- Il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è il seguente:
Art. 1 norme urgenti in materia di attività economiche
- omissis -
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
- omissis -

- Il testo dell'articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 è il seguente:
Art. 174 attività promozionale
1. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:
a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000;
b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonché la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità.
2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 è il seguente:
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.
I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.

- Il testo dell'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente:
Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- omissis -
52. Per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.
- omissis -

Note all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 4/2001, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport
- omissis -
66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché

di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;
c) (ABROGATA)
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;
e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.
f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue.
f ter) sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica.
67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 17
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 ottobre 2013;
- assegnato in data 18 ottobre 2013 alla V Commissione permanente, con parere della VI Commissione permanente;
- parere espresso dalla VI Commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2013;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 23 ottobre 2013 e approvato, nella stessa seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Martines e Ziberna e, di minoranza, del consigliere Bianchi;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana e in quella pomeridiana del 31 ottobre 2013 e approvato, in quest'ultima seduta, a maggioranza, con modifiche;
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6870/P dd. 11 novembre 2013.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali